

Codice A1604A

D.D. 14 luglio 2017, n. 317

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in Via Reano, nel Comune di Buttigliera Alta (TO) e costituito dai tre pozzi denominati "P1" (TO-P-10098), "P2" (TO-P-12453) e "P3" (TO-P-12605).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Buttigliera Alta (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 27 marzo 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 69/2017 del 27 marzo 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi costituito dai tre pozzi denominati "P1" (TO-P-10098), "P2" (TO-P-12453) e "P3" (TO-P-12605), ubicati, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 50 ("P1"), n. 74 ("P2") e n. 292 ("P3") del foglio di mappa n. 18, censito al C.T. del medesimo Comune di Buttigliera Alta.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 3 giugno 2014 – prot. n. 39169 e del 27 febbraio 2017 – prot. n. 16339, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I tre pozzi costituenti il campo-pozzi di cui sopra sono così completati:

- "P1" (TO-P-10098), perforato nel 2002 e profondo 250,00 metri, filtra tra -106,00 e -112,00 metri, tra -118,00 e -121,00 metri, tra -131,50 e -137,50 metri, tra -143,00 e -146,00 metri, tra -182,00 e -185,00 metri, tra -200,00 e -206,00 metri e tra -230,00 e -233,00 metri, con una portata di esercizio pari a 10,00 l/s;
- "P2" (TO-P-12453), perforato nel 2005 e profondo 220,00 metri, filtra tra -102,00 e -120,00 metri, tra -126,00 e -136,00 metri, tra -140,00 e -146,00 metri, tra -143,00 e -146,00 metri, tra -184,00 e -188,00 metri e tra -200,00 e -204,00 metri, con una portata di esercizio pari a 15,00 l/s;
- "P3" (TO-P-12605), perforato nel 2008 e profondo 221,00 metri, filtra tra -108,00 e -120,00 metri, tra -132,00 e -139,00 metri, tra -157,00 e -162,00 metri, tra -186,00 e -195,00 metri e tra -204,00 e -207,00 metri, con una portata di esercizio pari a 12,00 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Buttigliera Alta (TO) e di Reano (TO); il Comune di Buttigliera Alta, con nota dell'Ufficio Tecnico – Urbanistica ed Edilizia privata del 30 luglio 2014 non ha formulato osservazioni in merito alla definizione proposta mentre il Comune di Reano, visionata la documentazione trasmessagli

dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" con nota del 27 giugno 2014, non ha fatto pervenire alcuna nota di osservazioni.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata massima estraibile pari a 10,00 l/s per il pozzo "P1", a 15,00 l/s per il pozzo "P2" e a 12,00 l/s per il pozzo "P3" – portata prelevata contemporaneamente dai tre pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca medio dell'acquifero captato dai pozzi.

In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dai tre pozzi costituenti il campo-pozzi, la proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R; tale area è stata pertanto delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per tutti e tre i pozzi; le tre zone sono contenute all'interno di aree poligonali più vaste, recintate e di proprietà del Comune di Buttigliera Alta;
- zona di rispetto ristretta pozzi "P1" e "P2", unica per entrambe le captazioni, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto ristretta pozzo "P3", di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata pozzi "P1", "P2" e "P3", unica per tutte e tre le captazioni, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 360 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tav. 1 – Comune di Buttigliera Alta – Proposta di definizione delle zone di rispetto del campo pozzi Via Reano – Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto – Scala 1:1.500*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 14 luglio 2014, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha poi evidenziato che – relativamente alle caratteristiche di qualità dell'acqua captata dai tre pozzi in esame – esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii.) sia alle opere di captazione sia presso il concentrico afferente rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino – con nota in data 13 agosto 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- in relazione ai fabbricati presenti nell’areale individuato come zona di rispetto allargata è necessario verificare l’esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose, quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell’eliminazione di tali potenziali centri di rischio, nel caso di rilascio da parte delle amministrazioni comunali di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili, sarà necessario prevedere la limitazione dell’utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- occorrerà monitorare la tenuta dei collettori fognari presenti all’interno della zona di rispetto allargata individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- è necessario prevedere – nella viabilità ricadente all’interno della zona di rispetto allargata – la costante manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque al fine di impedire l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche o dovute a sversamenti accidentali;
- le attività agricole svolte all’interno dell’area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;
- occorrerà verificare l’integrità degli eventuali pozzi ad uso privato presenti nell’area di salvaguardia proposta nonché verificare l’effettiva chiusura dei due pozzi dell’acquedotto completati nell’acquifero superficiale e attualmente dismessi.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia. Tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell’areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto, ristretta ed allargata, siano caratterizzati da una capacità protettiva ”Moderatamente bassa” e da una vulnerabilità dell’acquifero “Media”, attribuibile, quindi, alla “Classe 2”; nei terreni appartenenti alla “Classe 2” la gestione delle concimazioni dovrà essere pertanto condotta tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15, in data 13 aprile 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi ubicato in Via Reano, nel Comune di Buttigliera Alta (TO) e costituito dai tre pozzi denominati “P1” (TO-P-10098), “P2” (TO-P-12453) e “P3” (TO-P-12605), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Torinese”, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei tre pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l’utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nelle zone di tutela assoluta;
- la presenza di attività agricole, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue nonché di reti viarie all’interno dell’area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno della zona di rispetto allargata così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ai serbatoi contenenti sostanze pericolose per l’alimentazione delle centrali termiche degli edifici residenziali presenti – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all’istanza di definizione dell’area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all’interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti

all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 14 luglio 2014 – prot. n. 74851/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino – in data 13 agosto 2014 – prot. n. 68169;

vista la nota dell'Ufficio Tecnico – Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Buttigliera Alta (TO), in data 30 luglio 2014 – prot. n. 7600, con la quale ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*" n. 69/2017, in data 27 marzo 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*", in data 27 marzo 2017 – prot. n. 0000881, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in Via Reano, nel Comune di Buttigliera Alta (TO) e costituito dai tre pozzi denominati “P1” (TO-P-10098), “P2” (TO-P-12453) e “P3” (TO-P-12605), è definita come risulta nell'elaborato “*Tav. 1 – Comune di Buttigliera Alta – Proposta di definizione delle zone di rispetto del campo pozzi Via Reano – Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto – Scala 1:1.500*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 10,00 l/s per il pozzo “P1”, a 15,00 l/s per il pozzo “P2” e a 12,00 l/s per il pozzo “P3” – portata prelevata contemporaneamente dai tre pozzi.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 2, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristrette ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione

soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Nelle zone di rispetto ristrette è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop mentre per le colture arboree da frutto è obbligatorio mantenere costante l'inerbimento degli interfilari.

Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto riguarda la concimazione azotata occorrerà bilanciare gli apporti in relazione alla natura dei terreni e ai prevedibili asporti delle colture sempre comunque non superando il limite di 170 kg/ha. Occorre sospendere gli apporti di fertilizzanti contenenti fosforo e potassio poiché, dalle informazioni ricavabili dei referti delle analisi chimico-pedologiche contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, emerge che i terreni sono ricchi di "fosforo assimilabile". L'impiego di tale principio nutriente potrà essere ripreso solo se una campagna di analisi dimostrerà che nei terreni della zona di rispetto allargata i livelli di "fosforo assimilabile" scenderanno ad una concentrazione tale da far classificare i terreni come "mediamente dotati" di fosforo e potassio secondo le indicazioni dell'Allegato C del Regolamento regionale 15/2006. I medesimi terreni sono invece poveri di "potassio scambiabile" che potrà essere somministrato compensando gli asporti previsti dalle colture agrarie presenti.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" e in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Buttigliera Alta (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta dei tre pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nelle zone di tutela assoluta;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

- assoggettare i due pozzi dell'acquedotto situati a valle dei tre in esame, completati nell'acquifero superficiale e attualmente dismessi, agli adempimenti connessi alla cessazione del prelievo stabiliti dall'Allegato E del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. secondo le Linee guida emanate con determinazione n. 539 del 3 dicembre 2015 dalla *Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio* della Regione Piemonte.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Buttigliera Alta – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Buttigliera Alta e di Reano, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno della zona di rispetto allargata così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ai serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici residenziali presenti – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin